



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. a) E b) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.

ART. 1 – PREMESSA

L'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*.

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto infra 40.000 euro.

ART. 2 – OGGETTO E SCOPO

1. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 52 del Codice, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto infra 40.000 euro.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare efficaci processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante con particolare riferimento alla documentazione di seguito indicata:
 - dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
 - documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;

- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni di cui posseggono la stessa validità formale e temporale.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, a garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.
4. Le autocertificazioni richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 3 – CRITERI E MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. Gli operatori economici ammessi alle procedure di cui all'art. 1 sono soggetti ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:
- a) La Stazione Appaltante effettua comunque, prima della stipula del contratto, le seguenti operazioni di controllo:
 - verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazione, ove previsti;
 - acquisizione del Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato;
 - acquisizione della comunicazione/informativa antimafia, ove previste;
 - b) sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari viene effettuato un controllo a campione con il metodo statistico della selezione sistematica, con definizione dell'intervallo di selezione in funzione della numerosità del campione e con scelta casuale del punto di partenza;
 - c) è sottoposto a controllo almeno il 10 % delle procedure concluse nell'arco del trimestre precedente la verifica, con arrotondamento all'unità superiore e considerando la decorrenza dei trimestri dal 1° gennaio al 30 marzo; dal 1° aprile al 30 giugno; dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno;
 - d) la Stazione Appaltante individua il gruppo di lavoro per la catalogazione degli affidamenti e lo svolgimento delle operazioni di estrazione dei campioni da verificare;
 - e) entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno in corso e entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il gruppo di lavoro procede a predisporre l'elenco degli affidamenti diretti infra 40.000 euro effettuati nel periodo, in ordine cronologico e numerati progressivamente, eliminando dall'elenco tutti gli affidamenti che sono stati già sottoposti alla verifica dei requisiti e all'estrazione del campione riferito alle procedure concluse nel semestre precedente, come definito al precedente punto c);

- f) la Stazione Appaltante conserva evidenza documentale del campionamento, evidenziando, in apposito verbale, la modalità di scelta del punto di partenza, nonché le successive operazioni di controllo;
- g) per ognuno degli operatori economici sorteggiati dovranno essere verificate le dichiarazioni rese mediante la consultazione dei seguenti documenti:
- certificato di regolarità contributiva;
 - certificato di regolarità fiscale;
 - certificato del casellario giudiziale;
 - certificato dei carichi pendenti;
 - certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - visura camerale;
 - informazioni societarie attestanti l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
 - annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC;
- h) le attività di controllo dovranno essere avviate entro 30 giorni dal termine del trimestre esaminato.
2. Oltre a quanto prevista dall'art. 3.1., lett. c), i controlli potranno essere effettuati ogni qual volta il Responsabile Unico del Progetto nutra fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate, come, ad esempio, in caso di palese incoerenza/inattendibilità delle informazioni, ovvero di errori/omissioni tali da far supporre la volontà di omettere elementi rilevanti ai fini della valutazione.
3. Qualora, nell'ambito di un determinato settore merceologico, il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere possa essere elevato, la numerosità del campione potrà essere estesa.
4. Per l'attuazione delle verifiche previste dal presente Regolamento, verranno istituiti i seguenti registri:
- a) un registro delle procedure, dove sono inserite, per annualità e in ordine cronologico, le procedure di affidamento concluse con regolare stipula contrattuale;
 - b) un registro dei controlli, dove sono annotate le procedure oggetto di verifica, i documenti sottoposti a controllo e il relativo esito.

ART. 4 – ESITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Laddove dai controlli effettuati emergano errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati saranno invitati, mediante comunicazione scritta via PEC, dal Responsabile Unico del Progetto ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro un termine congruo. Si verifica tale circostanza quando l'informazione sia evidentemente errata o imprecisa e quando la stessa possa essere sanata con successiva dichiarazione.
2. La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, non il contenuto delle dichiarazioni rese.

3. In caso di mancata regolarizzazione, il Responsabile Unico del Progetto adotta un provvedimento formale di rifiuto o di decadenza.
4. Nel caso si riscontri l'assenza e/o la falsità dei requisiti dichiarati, non rientrati negli errori materiali, irregolarità, omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice e si procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC, all'applicazione delle penali previste, nonché alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore a 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento. Nell'ipotesi di contratti ancora in corso si procede, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella parte in cui si prevede che il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, si procede con formale denuncia nei confronti della competente Autorità Giudiziaria.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.06.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua adozione e si applica retroattivamente alle procedure concluse nell'anno precedente a quello di adozione.
2. La validità è annuale, con possibilità di proroga di anno in anno, laddove non intervengano aggiornamenti e/o modifiche di livello normativo.
3. Nelle ipotesi di cui al punto precedente e nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

F.to l'originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Gen.B. Luciano Pecoraro)